

CHIARIMENTI N. 3

RELATIVI ALLA “PROCEDURA RISTRETTA CENTRALIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE SANITARIE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRA”.

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, a seguito dei quesiti pervenuti, posti in merito al contenuto della documentazione di gara, sono stati predisposti i relativi chiarimenti che, nel rispetto della “*par condicio tra i concorrenti*”, vengono pubblicati, per opportuna conoscenza, sul sito internet di questa stazione appaltante.

QUESITO N. 3

Con riferimento alla documentazione da presentare, sottoponiamo alla Vs. attenzione i seguenti punti:

DOMANDA:

- A pag. 11 della Lettera d’Invito si prevede che “*La relazione costituente il progetto offerta dovrà essere contenuta, in un numero massimo di 250 facciate del formato A4 (compresi eventuali allegati) ...*”.

In considerazione del fatto che la documentazione relativa alle check list delle apparecchiature, alle procedure utilizzate ed ai curricula del personale impiegato è assai consistente, si chiede cortesemente conferma che tali allegati (ovverosia le check list per ogni classe di apparecchiature, le procedure utilizzate ed i curricula del personale impiegato ed ecc.), richiesti dal Capitolato Speciale d’Appalto, non concorrono al computo delle 250 facciate e, pertanto, sono da intendersi esclusi dal limite di 250 facciate imposto dal Capitolato.

Diversamente, si chiede conferma che non costituisce oggetto di valutazione negativa da parte della Commissione giudicatrice la produzione, tra la gli allegati, di solo alcune check list e procedure utilizzate, a titolo esemplificativo, dato il limite di pagine imposto dal Capitolato.

RISPOSTA:

In merito al quesito proposto si conferma che, come già specificato nella Lettera d’Invito, “*La relazione costituente il progetto offerta dovrà essere contenuta, in un numero massimo di 250 facciate del formato A4*”, comprese le *check list* ed i *curricula*.

QUESITO N. 4

DOMANDA:

- In riferimento alla possibilità di riduzione dell'importo della cauzione provvisoria prevista al punto n. 1, lett. g), di pag. 6 e 7 della Lettera d’Invito, si chiede cortesemente conferma che tale possibilità di riduzione dell’importo del 20%, consentita in caso di possesso della certificazione ISO 14001:2004 in capo al concorrente, sia esso operatore singolo o RTI, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, sia cumulabile con

quella del 50% prevista per il possesso della certificazione ISO 9001:2008.

In altri termini, si chiede conferma della possibilità di applicare una riduzione del 70% dell'importo della garanzia provvisoria in caso di possesso di ambedue le certificazioni predette in capo al concorrente, sia esso operatore singolo o RTI.

Diversamente, si chiede cortesemente di indicare la somma assicurata applicando le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

RISPOSTA:

Come previsto dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, «... *L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001...*».

Ne consegue che, la riduzione del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale, ai sensi della norma *UNI EN ISO 1400*, è cumulabile con quella del 50 per cento prevista in caso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie *UNI CEI ISO 9000*.

QUESITO N. 5

- La Lettera d'Invito prevede, al punto n. 1 lett. g) di pag. 7, che la garanzia provvisoria deve avere *“una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta”*; a pag. 21 prevede di produrre una *“dichiarazione di validità dell'offerta (economica n.d.a.) di almeno 180 giorni, a far data dal termine ultimo di presentazione della stessa”*, mentre a pag. 22 dispone che *“l'offerta (economica n.d.a.) dovrà intendersi valida per un periodo di 240 giorni a decorrere dal termine ultimo di presentazione delle offerte”*.

In considerazione di quanto poc'anzi rappresentato, si chiede cortesemente conferma che l'indicazione di 240 giorni per la validità dell'offerta economica sia da considerarsi refuso e, pertanto, che la garanzia provvisoria e l'offerta economica devono avere pari validità temporale di 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle offerte.

RISPOSTA:

L'indicazione di cui a pag. 22 della Lettera d'Invito (*“...L'offerta dovrà ritenersi valida per un periodo di 240 giorni a decorrere dal termine ultimo per la presentazione delle offerte...”*) è da considerarsi un mero refuso e, pertanto, si conferma quanto previsto a pag. 21 della Lettera d'Invito, ovvero che *l'offerta economica dovrà avere una validità di almeno 180 (centottanta) giorni, a far data dal termine ultimo di presentazione della stessa.*

In merito alla garanzia provvisoria si conferma quanto previsto al punto n. 1 lett. g) della Lettera d'Invito (pag. 7), ovvero che *la garanzia provvisoria dovrà avere una validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.*

QUESITO N. 6

- Considerato che le prestazioni dovranno essere svolte presso differenti e distinte Amministrazioni, si chiede cortesemente conferma che le attività oggetto dell'appalto, nel rispetto delle quote di partecipazione delle imprese al RTI, possano essere suddivise tra le stesse imprese in forma "territoriale", ossia in altri termini permettendo alle imprese in RTI orizzontale di svolgere le attività, conseguentemente fatturando, in relazione all'interesse delle attività di singole Amministrazioni (e.g., un'impresa associata potrà eseguire, e conseguentemente fatturare, la propria quota di attività su una, o più, singole commesse, non eseguendo attività sulle altre, fermo restando il rispetto delle quote di partecipazione delle imprese al RTI).

RISPOSTA:

Dal momento che si tratta di un quesito afferente la fase esecutiva dell'appalto, la modalità di fatturazione sarà decisa da ciascuna Azienda in fase di stipula del contratto, purché sia rispettato quanto previsto dall'art. 31 Capitolato Speciale d'Appalto e dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

QUESITO N. 7

- A pagina 8 della Lettera d'invito, lettera j), si chiede all'operatore economico concorrente la produzione di una dichiarazione (eventuale) *"contenente l'elenco dei lavori o servizi che si intenderanno subappaltare in caso di aggiudicazione, limitatamente a quanto concesso dal Capitolato speciale di gara e della legislazione in materia"*.

L'art. 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, legislazione in materia, prevede che *"E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35"*.

L'art. 43 del Capitolato speciale di gara prevede che *"Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione di Umbria Salute S.c.a.r.l., purché:*

a. il concorrente indichi all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;

b. il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale complessivo".

L'art. 7.1 del Capitolato speciale di gara prevede altresì che *"Nel caso in cui la Ditta concorrente ritenga di non possedere, in tutto o in parte, tali requisiti per alcune apparecchiature oggetto dell'appalto, dovrà esplicitamente dichiararlo nel progetto-offerta e fornire l'elenco dettagliato delle apparecchiature interessate, per le quali dovrà ricorrere all'intervento diretto del costruttore o comunque di ditte delegate dal costruttore all'assistenza tecnica autorizzata, specificando la formula contrattuale adottata"*.

In riferimento a quanto sopra riportato si chiede cortesemente conferma:

I. se il contratto con il costruttore o ditta delegata dal costruttore, per le tecnologie "ad

altissima incidenza del costo di manutenzione” di cui al Gruppo 1 Tabella 1 e per le tecnologie *“ad alta incidenza del costo di manutenzione”* al Gruppo 2 Tabella 2, dell’Allegato 3 del Capitolato, non sia da considerarsi subappalto;

2. in caso di risposta negativa al quesito 1 (ovverosia nel caso in cui tali predetti contratti sono da considerarsi subappalto ai sensi di legge), se le attività di supporto alla manutenzione delle tecnologie *“ad altissima incidenza del costo di manutenzione”* di cui al Gruppo 1 Tabella 1 e delle tecnologie *“ad alta incidenza del costo di manutenzione”* di cui al Gruppo 2 Tabella 2, dell’Allegato 3 del Capitolato, in quanto attività esclusive del costruttore, e quindi necessariamente oggetto di contratto con lo stesso o con ditte da questo delegate secondo quanto previsto all’art. 7.1 del Capitolato, possano considerarsi di *“particolare specializzazione”* ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, e, pertanto, tali da escludere l’obbligo per il concorrente di indicare i costruttori, o ditte da questi delegate, nell’ambito della terna dei subappaltatori di cui all’art. 105, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, anche in ragione del fatto che tali costruttori possono essere numericamente superiori a 3 (tre).

RISPOSTA:

Fermo restando quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto:

In riferimento al punto 1, si rappresenta che il contratto tra la Ditta aggiudicataria ed il costruttore o ditta delegata dal costruttore all’assistenza tecnica autorizzata è qualificabile giuridicamente come contratto di subappalto.

In riferimento al punto 2, non è obbligatoria l’indicazione della terna dei subappaltatori, come disposto dall’art. 105 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto le apparecchiature elencate nel gruppo 1 tabella 1 e nel gruppo 2 tabella 2 sono da ritenersi di particolare specializzazione e quindi vincolati alla gestione della manutenzione alla Ditta casa Madre o sua delegata, fermo restando quanto indicato nell’art 7.1 del capitolato speciale d’appalto, ovvero *“Nel caso in cui la ditta concorrente ritenga di non possedere, in tutto o in parte, tali requisiti per alcune apparecchiature oggetto dell'appalto, dovrà esplicitamente dichiararlo nel progetto-offerta e fornire l'elenco dettagliato delle apparecchiature interessate, per le quali dovrà ricorrere all'intervento diretto del costruttore o comunque di ditte delegate dal costruttore all'assistenza tecnica autorizzata, specificando la formula contrattuale adottata.”*

QUESITO N. 8

Al fine di consentire una più corretta e precisa analisi delle apparecchiature oggetto del servizio di manutenzione e per garantire la “par condicio tra i concorrenti”, considerando che chi attualmente svolge il servizio di manutenzione delle apparecchiature nei vari Presidi Ospedalieri avrà molto probabilmente una situazione ed elenchi gestibili in excel delle attrezzature sotto contratto, si reitera la richiesta di poter avere gli allegati al Capitolato (1A – 1B – 1C – 1D parte 1 – 1D parte 2) in formato excel, fermo restando che gli allegati di riferimento saranno quelli da Voi pubblicati in formato pdf.

RISPOSTA:

Come già precedentemente rappresentato nei “CHIARIMENTI N. 1” pubblicati in data 22/12/2016, gli allegati richiesti non possono essere forniti in formato *excel* in quanto gli stessi sono stati trasmessi al RUP dalle aziende sanitarie committenti già in formato *pdf* e questa stazione appaltante ritiene che non siano documenti editabili.

Peraltro, il file PDF può essere convertito in *excel* direttamente dalle Ditte concorrenti.

QUESITO N. 9

Con riferimento all'art. 43 del Capitolato Speciale d'Appalto si chiede di confermare che le prestazioni oggetto del contratto che verranno affidate in subappalto alle aziende produttrici/distributori esclusivi delle apparecchiature siano da considerarsi di particolare specializzazione, ai sensi del comma 6 – art. 105 del D. Lgs. 50/2016, e pertanto non sia necessaria l'indicazione della terna di subappaltatori.

RISPOSTA:

Si ribadisce quanto già precedentemente rappresentato alla risposta al quesito n. 7:
“non è obbligatoria l'indicazione della terna dei subappaltatori, come disposto dall'art. 105 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto le apparecchiature elencate nel gruppo 1 tabella 1 e nel gruppo 2 tabella 2 sono da ritenersi di particolare specializzazione e quindi vincolati alla gestione della manutenzione alla Ditta casa Madre o sua delegata, fermo restando quanto indicato nell'art 7.1 del capitolato speciale d'appalto, ovvero *"Nel caso in cui la ditta concorrente ritenga di non possedere, in tutto o in parte, tali requisiti per alcune apparecchiature oggetto dell'appalto, dovrà esplicitamente dichiararlo nel progetto-offerta e fornire l'elenco dettagliato delle apparecchiature interessate, per le quali dovrà ricorrere all'intervento diretto del costruttore o comunque di ditte delegate dal costruttore all'assistenza tecnica autorizzata, specificando la formula contrattuale adottata."*

QUESITO N. 10

In considerazione della complessità del progetto, che prevede la manutenzione di migliaia di apparecchiature ubicate nelle varie Strutture Sanitarie della Regione Umbria, che tale progetto richiede una particolare attenzione progettuale e tempistiche di elaborazione che tengano conto della predisposizione di una risposta tecnico-economica che possa soddisfare il più alto livello qualitativo dei servizi unito ad una congrua valutazione della parte economica, chiediamo una proroga (almeno 30 giorni) dei termini attualmente previsti per la presentazione delle offerte.

RISPOSTA:

Questa Stazione Appaltante ritiene necessario prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, come da nota prot. n. 1788 del 17/01/2017, pubblicata sui siti internet “www.ospedale.perugia.it” e www.umbriasalute.com.

IL RUP

(Dott.ssa Rosa Maria Franconi)

